



**CONTRATTO PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI STALLI PRESSO  
L'AUTOSTAZIONE DI FIRENZE – Via S.ta Caterina da Siena, 12**

\*\*\*

Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge l'anno \_\_\_\_\_, il mese di \_\_\_\_\_ il giorno \_\_, in FIRENZE, tra:

- **Busitalia SITA Nord S.r.l. – Direzione Regionale Toscana** - con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, e sede amministrativa in Firenze – Viale dei Mille 105 – 50139 Firenze, capitale sociale Euro 73.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n° 06473721006, R.E.A. n. 969510, rappresentata in questo atto da \_\_\_\_\_ di seguito per brevità, denominata “**Busitalia**” o “**Gestore**”

e

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ n° \_\_, in persona di \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, di seguito anche più brevemente denominata “**Operatore/Vettore**”


premesso che:

- a) Busitalia è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che esercisce servizi di trasporto pubblico locale su gomma (“**TPL**”) nel territorio della Regione Toscana, attraverso la partecipazione a sei società consortili aggiudicatarie dei predetti servizi
- b) **Busitalia** é proprietaria dell'immobile denominato “Autostazione” posto in Firenze, tra Via S. Caterina da Siena e Via degli Orti Oricellari – con orario di apertura al pubblico:
  - Da Lunedì a Sabato: dalle ore 5.40 alle ore 20.40
  - Domenica e Festivi: dalle ore 6.20 alle ore 20.30

nel quale è disponibile a concedere al Vettore, nei limiti ed alle condizioni sotto indicate, l'accesso di automezzi all'interno della struttura stessa, comprensivo di transito e di fermata finalizzata alle operazioni di carico e scarico dei passeggeri (di seguito "**Transito**") nonché altri servizi complementari;

- c) Busitalia gestisce la predetta Autostazione sulla base della disciplina definita dalla stessa nell'ambito del Prospetto Informativo dell'Autostazione di Firenze (il "PIA") pubblicato sul sito Busitalia e redatto in conformità a quanto previsto dalla delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti ("ART") n. 56 del 30 maggio 2018 (la "Delibera ART n. 56/2018");
- d) Busitalia opera in ottemperanza alle disposizioni emesse dal Comune di Firenze (*Ordinanza del Sindaco di Firenze 412/2011 - Deliberazione della Giunta Comunale 6/2018 – Comunicazione di attuazione Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità prot. n. 66758/2018*) che limitano l'ingresso all'Autostazione per il divieto di accesso nell'area della Stazione di S.M. Novella e in tutte le strade e piazze comprese nel perimetro del Centro Storico per i servizi di trasporto a lunga percorrenza non locale (linee nazionali ed internazionali le cui autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano e/o dai competenti Ministeri esteri).
- e) l'Operatore ha richiesto, sulla base della procedura definita nel PIA, a Busitalia l'utilizzo temporaneo degli stalli nell'Autostazione per la fermata di arrivo e partenza degli autobus impiegati in servizio di TPL extraurbano della propria flotta e per un numero di corse definite nel programma di arrivi e partenze concordato tra le Parti ed allegato al presente contratto;
- f) le Parti intendono pertanto sottoscrivere un contratto corredato dal Regolamento concernente la disciplina operativa dei transiti e delle fermate (allegato **sub 3**) per disciplinare le modalità di utilizzo dei predetti stalli e l'accesso degli autobus nell'Autostazione (di seguito il "**Contratto**")

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:



### **ART. 1.- VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse, gli allegati (di seguito “Allegati”), gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

### **ART. 2.- OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Gestore concede all’Operatore, che accetta, l’utilizzo temporaneo degli stalli dell’Autostazione, meglio individuati nella planimetria che si allega **sub 1** (gli “**Stalli**”) e assegnati dal Gestore, da utilizzarsi per la sola fermata di arrivo e partenza degli autobus dell’Operatore medesimo e per il numero di corse definito nel programma allegato **sub 2** al presente Contratto (il “**Programma di arrivi e partenze**” o “**Programma**”).

L’Operatore dichiara di aver preventivamente visionato gli Stalli e di averli trovati idonei all’uso convenuto.

### **ART. 3.- DURATA - RECESSO**

Il Contratto ha durata di due (2) anni con decorrenza dalla relativa sottoscrizione. Alla sua scadenza si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi, tramite raccomandata AR, almeno 30 giorni dalla scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta all’altra a mezzo raccomandata AR o pec con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, senza che le Parti abbiano nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo.

Il recesso da parte del Gestore potrà essere esercitato solo nei casi in cui si verifichi la necessità di adibire tutti gli Stalli ai mezzi impiegati nello svolgimento dei propri servizi di TPL o in caso di intervenute verifiche normative.

Resta espressamente convenuto che il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto qualora, a seguito dell’espletamento della gara per l’affidamento dei servizi di TPL nel bacino di

interesse o per qualsiasi altro motivo, i servizi suddetti fossero affidati ad un soggetto diverso da Busitalia. In tal caso, la risoluzione avrà effetto a far data dalla cessazione di Busitalia quale gestore del servizio di trasporto pubblico, senza che le Parti abbiano nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo.

#### **ART. 4. MODALITÀ E CONDIZIONI DI UTILIZZO**

L'utilizzo dell'Autostazione da parte dell'Operatore verrà effettuato in conformità al Programma di arrivi e partenze contenente il dettaglio degli arrivi e delle partenze degli autobus di proprietà dello stesso Operatore.

Ogni variazione del Programma di arrivi e partenze e/o di mezzi impiegati e autorizzati all'accesso dovrà essere comunicata al Gestore tramite pec all'indirizzo [fsbusitalia@pec.it](mailto:fsbusitalia@pec.it) almeno 15 (quindici) giorni prima della messa in esercizio delle modifiche del Programma stesso o dell'utilizzo di mezzi differenti rispetto a quelli precedentemente comunicati.

Tutte le informazioni relative alla corsa con indicazione della destinazione, dell'orario di partenza programmato e, ove opportunamente comunicato dall'Operatore, della relativa variazione e dello Stallo assegnato (programmato) saranno visualizzate sui pannelli elettronici installati in Autostazione.

In caso di eventuale malfunzionamento del sistema informativo, sarà garantita - durante gli orari di apertura della biglietteria dell'Autostazione - la presenza di personale del Gestore, che comunicherà all'autista e agli utenti lo Stallo assegnato alla corsa, nonché l'eventuale variazione di orario di partenza/arrivo rispetto al programmato.

Nell'eventualità di condizioni atmosferiche avverse ovvero di scioperi o imprevisti, che determinino variazioni al Programma di arrivi e partenze, l'Operatore dovrà tempestivamente informare il Gestore ai fini della conseguente informativa alla clientela.

L'accesso all'Autostazione viene regolato tramite sbarre di ingresso/uscita la cui apertura avviene tramite sistema automatico telecomandato.



In caso di malfunzionamenti del sistema di accessi, gli operatori addetti al presidio dell'Autostazione sono contattabili tramite apposito citofono posizionato nei pressi della sbarra di ingresso/uscita.

L'Operatore rimane responsabile delle condizioni di fruizione del servizio, in particolare si impegna a:

- usufruire del servizio nei limiti delle condizioni dettate dal presente Contratto, in particolare fruendo dei soli Stalli assegnati; in nessun caso il Gestore risponderà dell'indebita utilizzazione di altri Stalli e dell'eventuale indisponibilità temporanea di Stalli liberi, ove siano già occupati i posti autorizzati;
- rispettare le condizioni del servizio di cui al presente Contratto e Regolamento oltre che al PIA.

Resta convenuto che, in caso di situazioni di congestione e/o saturazione dell'Autostazione, troverà applicazione quanto previsto dalla Misura 3 della delibera dell'ART n. 56 del 30 maggio 2018.

#### **ART. 5. OBBLIGHI E DIRITTI DELL'OPERATORE**

L'Operatore si impegna ad utilizzare l'Autostazione in modo diligente ed in conformità alle disposizioni del PIA, impegnandosi, altresì, ad ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni comunque impartite al riguardo dalle Pubbliche Autorità.

E' vietato all'Operatore di consentire a terzi l'accesso all'Autostazione ed il parcheggio di autobus che non siano di sua proprietà/gestione, fatta eccezione per i mezzi di eventuali pool partner espressamente indicati nel Programma (sub2).

Sono vietati la fermata e il parcheggio di autobus che, per difetti di manutenzione o per altro motivo, possano potenzialmente arrecare danni a cose e/o persone. L'Operatore si impegna a non accedere all'Autostazione con autobus contenenti sostanze pericolose o nocive, quali esplosivi, sostanze corrosive, materiali facilmente infiammabili ecc.

L'Operatore è tenuto a parcheggiare i propri autobus esclusivamente all'interno degli Stalli,



in modo tale da non invadere gli altri Stalli o da rendere più difficoltoso il parcheggio (o la manovra) degli altri veicoli. In caso di violazione di tale obbligo, il Gestore si riserva la possibilità di far rimuovere i mezzi dell'Operatore, con spese a carico di quest'ultimo, salvo il risarcimento del danno ulteriore. È consentita la sosta di un unico autobus per ogni Stallo.


L'Operatore è tenuto a usare la massima perizia e diligenza durante l'ingresso e l'uscita dall'Autostazione e nel corso delle manovre di parcheggio e di circolazione al suo interno, rendendosi unico responsabile di eventuali danni causati a persone o cose sia del Gestore che di terzi. All'interno dell'Autostazione gli autoveicoli devono procedere a passo d'uomo e in fase di ingresso ed uscita attendere la completa apertura della sbarra.

Le informazioni minime di pertinenza dell'Operatore, tra cui tra l'altro gli orari statici, previsti dalla Misura 7 dell'Allegato A alla Delibera n. 56/2018 dovranno essere trasmessi al Gestore in formato pdf. e dovranno essere rese disponibili in lingua italiana e in lingua inglese. In caso di variazioni delle predette informazioni, l'Operatore è tenuto a trasmettere l'aggiornamento delle stesse almeno 7 giorni prima dell'entrata in vigore della variazione. L'Operatore si obbliga a mantenere indenne il Gestore da qualsivoglia provvedimento o sanzione avviati ed applicati dalle Autorità competenti per inottemperanza degli obblighi informativi di sua competenza previsti dalla Delibera n. 56/2018.

La permanenza nell'Autostazione è consentita per il tempo strettamente necessario per la fermata, discesa/salita passeggeri, carico/scarico bagagli e comunque in base a quanto disciplinato nel Programma - allegato sub 2.

Fermo quanto specificato nei punti che precedono, all'Operatore e ai suoi incaricati è fatto divieto di:

- a) entrare/uscire dall'Autostazione non osservando le disposizioni in materia di controllo degli accessi (ad es. sfruttando il transito del veicolo che precede);
- b) provocare rumori molesti di qualsiasi sorta, tenere accesi i motori oltre il tempo necessario alle operazioni di manovra per il parcheggio e durante la fermata degli autobus;
- c) fumare o accendere fiamme libere in tutta l'Autostazione;



- d) eseguire manovre pericolose nelle aree dell'Autostazione;
- e) effettuare inversioni di marcia all'interno dell'Autostazione;
- f) effettuare autonomamente affissioni nell'Autostazione.
- g) esporre e/o installare nell'Autostazione avvisi, insegne, pannelli pubblicitari mobili o fissi e simili, distribuire volantini senza la previa autorizzazione del Gestore che si riserva la facoltà di disporre la rimozione a spese dell'Operatore;
- h) svolgere operazioni di pulizia o di manutenzione degli autobus all'interno dell'Autostazione, salvo interventi di pura urgenza per veicoli fermi o in panne, previa, in ogni caso, comunicazione al Gestore.

In caso di scadenza o risoluzione anticipata, per qualsivoglia motivo, del presente contratto, l'Operatore non sarà più autorizzato all'ingresso in Autostazione.

#### **ART. 6. OBBLIGHI DEL GESTORE**

Il Gestore è tenuto alla manutenzione del sistema di controllo degli accessi al fine di garantire all'Operatore l'accesso all'Autostazione. Eventuali guasti e malfunzionamenti dovranno essere risolti nel minor tempo possibile. Onde consentire l'accesso da parte dell'Operatore e di terzi, in caso di malfunzionamenti, il Gestore si riserva la facoltà di disattivare il sistema di controllo degli accessi, senza che ciò possa comportare responsabilità alcuna in caso di furto o di danneggiamento degli autoveicoli.

Il Gestore si impegna altresì a fornire al Vettore, che accetta, i seguenti servizi:

- presidio del piazzale da parte di personale del Gestore per la movimentazione nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 5.40 alle ore 20.30, domenica e festivi dalle ore 6.20 alle ore 20.30;
- rilascio di informazioni al pubblico sugli orari delle corse e autolinee del Vettore da parte della biglietteria dell'Autostazione;
- pubblicazione degli orari nelle bacheche posizionate all'interno dell'Autostazione;
- servizi igienici fruibili gratuitamente da parte del personale autista del vettore purché riconoscibile dalla divisa aziendale o da tesserino di riconoscimento;



- utilizzo della sala d'aspetto e di tutti gli spazi comuni
- illuminazione del piazzale;
- servizio di vigilanza, con presidio di Guardia Giurata in predefinite fasce orarie della giornata;
- servizio di pulizia e manutenzione del piazzale e degli stalli di arrivo/partenza.

#### **ART. 7. CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo per l'utilizzo degli Stalli verrà determinato applicando **le tariffe commerciali** unitarie allegate **sub 4** al presente contratto in funzione del numero mensile di transiti ammessi all'interno dell'Autostazione relativamente al servizio di TPL svolto dall'Operatore.

Le tariffe potranno essere modificate anche in ragione dell'eventuale modifica dei costi gestionali, degli investimenti eseguiti per l'Autostazione e delle variazioni degli indici ISTAT.

Mensilmente, il Gestore invierà all'Operatore, all'indirizzo pec \_\_\_\_\_, la rendicontazione del mese di riferimento contenente tutti gli ingressi e le uscite effettuate anche in eccesso rispetto a quanto definito nel Programma, ivi comprese le eventuali penali applicate.

L'Operatore ha diritto alla pubblicazione sia degli Avvisi al Pubblico che degli orari di partenza e arrivo delle proprie corse all'interno delle bacheche posizionate presso l'Autostazione di Firenze.

#### **ART. 8. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento del canone di cui al precedente articolo 7 avverrà mensilmente con scadenza a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Operatore della relativa fattura.

Le fatture verranno emesse dal Gestore in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità di cui all'art. 7 e dovranno essere intestate a: \_\_\_\_\_, con sede

---





legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale/Partita IVA n. \_\_\_\_\_.

Le fatture dovranno essere inviate, all'indirizzo \_\_\_\_\_@pec.it.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, sulle seguenti coordinate intestate a: Busitalia Sita Nord S.r.l.:

BANCA \_\_\_\_\_ – Agenzia \_\_\_\_\_ Filiale \_\_\_\_\_

IBAN IT \_\_\_\_\_

In ogni caso, per il ritardato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente contratto, l'Operatore dovrà corrispondere al Gestore gli interessi di mora dal giorno successivo a quello in cui è venuto a maturare il debito, fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento, senza che occorra formale costituzione in mora mediante richiesta o intimazione. Il tasso degli interessi applicabile per il ritardo nei pagamenti è quello determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i.

#### **ART. 9. PENALITÀ - RISOLUZIONE**

Qualora il Gestore dovesse riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi assunti dall'Operatore ai sensi del presente contratto, provvederà a segnalare la non conformità, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all'uopo indicati.

L'Operatore s'impegna a provvedere immediatamente, e comunque entro il termine indicato, all'eliminazione delle irregolarità contestate.

In caso di inadempimento nell'attuazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, ferma l'applicazione delle penali, il Gestore avrà diritto di risolvere il presente contratto, per inadempimento dell'Operatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

Fermo quanto sopra, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Operatore incorrerà nelle seguenti penalità:



1. qualora venga riscontrata la presenza di un veicolo in sosta in uno Stallo diverso rispetto a quello assegnato, l'Operatore dovrà corrispondere una penale pari ad € 25,00 (venticinque/00), per ogni 15 minuti, o frazioni di 15 minuti, di sosta in Stallo differente da quello previsto;
2. qualora venga riscontrata la presenza di veicoli - aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati nella fascia oraria di riferimento - in sosta in Stalli ulteriori rispetto a quelli assegnati, l'Operatore dovrà corrispondere una penale pari ad € 100,00 (cento/00), per ogni 15 minuti, o frazioni di 15 minuti, di sosta in Stallo ulteriore rispetto a quello assegnato.
3. qualora venga riscontrata la presenza di un veicolo in sosta per un periodo superiore a quello autorizzato sarà applicata una penale di € 25,00 (venticinque/00) per ogni 15 minuti, o frazione di 15 minuti;
4. per ogni violazione degli obblighi di cui al precedente art. 5, sarà applicata una penale di importo pari ad € 100,00 (cento/00).


In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà del Gestore di risolvere il Contratto stesso, e di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Le penali saranno applicate in sede di prima fatturazione utile.

Il presente Contratto cesserà automaticamente di avere efficacia qualora per qualsiasi ragione il Gestore cessi l'attività di gestione dell'Autostazione, senza che l'Operatore possa richiedere indennizzi e/o risarcimenti a qualsiasi titolo.

#### **ART. 10. INAGIBILITÀ/INDISPONIBILITÀ DEGLI STALLI**

L'Operatore si impegna fin d'ora a nulla pretendere, per qualsivoglia titolo, risarcitorio, indennitario o restitutorio, nei confronti del Gestore per l'ipotesi in cui in tutto o in parte, per ragioni non imputabili al Gestore, gli Stalli assegnati diventino temporaneamente inagibili o siano abusivamente occupati da parte di terzi. Il Gestore avrà cura di garantire



comunque all'Operatore uno Stallo sostitutivo per l'effettuazione della sosta.

### **ART. 11. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI**

L'Operatore assume ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare al Gestore e/o a terzi dall'uso degli Stalli e/o dei veicoli autorizzati ad utilizzare gli Stalli ivi concessi, per qualsiasi causa imputabile all'Operatore medesimo, per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti/preposti, nonché per danni diretti ed indiretti derivanti da incendio e scoppio, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il Gestore da qualsiasi pretesa che al riguardo venisse a esso mossa da terzi.

Al riguardo, l'Operatore garantisce che i propri veicoli - che entrino in Autostazione - siano regolarmente assicurati e, alla stipula del presente Contratto, darà evidenza al Gestore che la detta assicurazione copra tutti i rischi connessi all'espletamento dell'attività prevista nel presente Contratto, compreso il rischio incendio, con un massimale per sinistro di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per responsabilità civile per danni a terzi – R.C.T.

Le coperture assicurative di cui al presente articolo non costituiscono comunque limitazione alla responsabilità dell'Operatore che si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta al Gestore di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose.

Il Gestore non ha alcun obbligo di sorveglianza e custodia dei veicoli e non risponde quindi per danni causati da terzi.

Il Gestore viene dunque esonerato sin d'ora da qualsiasi responsabilità per fatto e colpa di terzi, per danni che dovessero derivare a cose e/o persone all'interno dell'Autostazione (a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: per furto dei veicoli, danneggiamento degli stessi, per danni a cose e/o persone derivanti da condotte dell'Operatore o di terzi ecc.). Sarà pertanto cura dell'Operatore adottare ogni misura e/o precauzione necessari ed opportuni ad evitare furti e danneggiamenti ai veicoli.



### **ART. 12. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

E' fatto divieto all'Operatore di cedere il presente Contratto.

La violazione di tale divieto produrrà, ipso iure, la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1456 c.c. per fatto e colpa dell'Operatore, il quale rimarrà obbligato a corrispondere il dovuto sino al momento di tale risoluzione ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Gestore.

L'Operatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 c.c., presta esplicitamente il proprio preventivo assenso alla eventuale cessione del presente Contratto, da parte del Gestore, a società dalla stessa controllate e/o partecipate in misura anche minoritaria.

L'Operatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 c.c., presta esplicitamente il proprio preventivo assenso alla eventuale cessione a terzi, da parte del Gestore, dei crediti a qualsiasi titolo derivanti dal presente Contratto.


### **ART. 13. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

L'Operatore si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'utilizzo dell'Autostazione, ivi incluso il PIA, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione danni, infortuni, incendi.

### **ART. 14. OSSERVANZA DEL CODICE ETICO**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, l'Operatore si impegna, anche con riferimento ai propri dipendenti o aventi causa, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, adottato dal Gestore, pubblicato sul sito internet [www.fsbusitalia.it](http://www.fsbusitalia.it) e da considerarsi integralmente richiamato in questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale - accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

L'Operatore si impegna altresì a dare esecuzione alle obbligazioni oggetto del presente Contratto nella tutela e salvaguardia dell'immagine del Gruppo Ferrovie dello Stato



Italiane.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile alla responsabilità dell'Operatore, sarà facoltà del Gestore risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto a mezzo semplice comunicazione scritta, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Operatore dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, il Gestore, e per esso, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

#### **ART. 15. CLAUSOLA DI TRASPARENZA**

L'Operatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto; dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese controllate o collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- b) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei commi precedenti, ovvero l'Operatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto a sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. per fatto e colpa dell'Operatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.



### **ART. 16. FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente Contratto è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

### **ART. 17. RINVIO NORMATIVO**

Per quanto non è previsto nel presente contratto, le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia, nonché a quanto previsto dalla Delibera ART n. 56/2018 e a quanto determinato dal Gestore nel PIA.

### **ART. 18. DOMICILIO. REFERENTI.**

Agli effetti amministrativi, fiscali e giudiziari le Parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio rispettivamente in:

Busitalia Sita Nord S.r.l.: Direzione Regionale Firenze ..... – .....

PEC: .....

Referente: ..... – e-mail .....

Tel. .... – Fax.....;


Operatore: indirizzo.....

PEC: .....

Referente: ..... – e-mail .....

Tel. .... – Fax..... ;

Eventuali modifiche dei predetti indirizzi o referenti dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'altra Parte.



### **ART. 19. REGISTRAZIONE IN CASO D'USO**

Le Parti si impegnano a registrare il presente Contratto in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa Parte II, Art. 3. Le spese di registrazione accedono alle parti in misura del 50% ciascuna.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la registrazione in caso d'uso sarà a carico della parte che ne facesse richiesta mentre le spese di bollo saranno a carico dell'Operatore.

### **ART. 20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL CONTRATTO**

L'esecuzione del presente Contratto comporta il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte del Gestore e dell'Operatore che si configurano pertanto come Titolari autonomi dei trattamenti effettuati, ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti dell'altro Titolare che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

In particolare, le Parti si impegnano ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Inoltre, le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse per l'esecuzione del Contratto formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti



destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

Infine, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente rispetto ad ogni potenziale violazione di dati personali (data breach) che possa in qualsiasi modo interessare l'altra Parte, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.

#### **ART. 21. ALLEGATI**

Sono annessi al presente Contratto i seguenti Allegati:

N. 1 – Planimetria;

N. 2 – Programma di arrivi e partenze;

N. 3 – Regolamento concernente la disciplina operativa dei TRANSITI e delle FERMATE;

N. 4 – Tariffe;

N. 5 – Comunicazione ai sensi della Legge 136/2010 Tracciabilità dei flussi finanziari.

Si intende altresì allegato il PIA pubblicato sul sito internet [www.fsbusitalia.it](http://www.fsbusitalia.it) e da considerarsi integralmente richiamato in questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Firenze, \_\_\_\_\_

Busitalia Sita Nord S.r.l. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del Codice Civile, si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli artt. 3-5-9-10-11-12-14-15-16.

**Busitalia Sita Nord S.r.l.**

**VETTORE**



## ALLEGATO 4

### TARIFFE SOSTA AUTOSTAZIONE DI FIRENZE

---

#### Tariffe per i servizi svolti da vettori che erogano servizi di TPL

- Per ogni transito in arrivo o in partenza con fermata per salita/discesa passeggeri - slot temporale massimo di 15 min - € 3,00 (euro tre) +IVA per un numero di transiti mensili  $\leq 340$ ;
- Per ogni transito in arrivo o in partenza con fermata per salita/discesa passeggeri - slot temporale massimo di 15 min - € 2,00 (euro due) +IVA per un numero di transiti mensili  $> 340$ ;